



ENAC

Protocollo del 16/09/2010

0107740/ENAC/IPP

Direzione Centrale
Infrastrutture Aeroporti

Al Comune di San Donato Milanese
Area Territorio Ambiente e Attività Produttive
Via C. Battisti, 2
20097 San Donato Milanese (MI)
fax 02/5275096

ANTICIPATA VIA FAX

e per conoscenza:

Alla Regione Lombardia
Direzione Generale Territorio e Urbanistica
Via Sasseti 32/2
20124 Milano

Comune di San Donato Milanese
PROTOCOLLO GENERALE
n. 0026211 del 17/09/2010
Classificazione: 06/09

Alla Direzione Operazioni di Milano



Oggetto: Aeroporto di Milano Linate. Valutazione Ambientale Strategica del documento di Piano del PGT e dell'allegato Piano Generale Urbano del Traffico (PGTU).
Vincoli connessi alla presenza dell'aeroporto di Linate. Parere di competenza.

Con riferimento alla nota prot. 0020052 del 5.7.2010 di codesto Comune ed a seguito dell'esame condotto sulla documentazione trasmessa, si esprime il seguente parere in merito alla procedura in oggetto.

La recente versione del Codice della Navigazione ha introdotto rilevanti innovazioni in materia di imposizione di vincoli aeronautici, uniformandosi alla normativa tecnica internazionale, al fine di garantire la sicurezza dell'attività aerea civile e tutelare il territorio limitrofo agli aeroporti.

Il Codice infatti prevede, al Capo III - *Vincoli alla proprietà privata*, diverse tipologie di vincoli da imporre sulle aree ubicate in prossimità degli aeroporti al fine di governare il rapporto aeroporto-territorio.

Le prescrizioni del Codice possono riassumersi essenzialmente in due tipologie di vincolo:

1. Vincoli sul territorio finalizzati a garantire la sicurezza della navigazione aerea.

Al comma 1 dell'art. 707 il legislatore, al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, ha prescritto che Enac individui, conformemente alla normativa tecnica internazionale, le zone in prossimità degli scali aeroportuali da sottoporre a vincolo, stabilendone le limitazioni relative agli ostacoli ed ai potenziali pericoli per la navigazione aerea.

L'individuazione di tali aree e delle relative limitazioni è stata disciplinata da ENAC con l'adozione del *Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti* di recepimento dell'Annesso 14 ICAO, "Aerodromes", vol. I.

Il comma 3 dell' articolo 707 del Codice prevede inoltre che i vincoli individuati da ENAC siano riportati su apposite mappe e che gli stessi vincoli, a seguito della procedura di pubblicazione prevista, siano poi essere inseriti negli strumenti urbanistici dei Comuni interessati.

Per l'aeroporto di Milano Linate ENAC ha in fase di redazione finale le relative mappe di vincolo, nelle quali la indicazione delle aree interessate e delle relative limitazioni viene riportata su cartografia di tipo catastale, che dovrà essere poi pubblicata presso gli Uffici dei Comuni interessati e resa infine cogente con provvedimento finale di ENAC.

Nelle more del completamento di tale procedura, che si ritiene possa essere ultimata entro il corrente anno, codesto Comune in via transitoria potrà comunque utilizzare, ai fini della elaborazione della propria pianificazione territoriale, gli elaborati allegati, da cui possono desumersi i vincoli derivanti dalla applicazione del Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti e consistenti in

- limitazioni relative all'altezza massima edificabile (ostacoli), che possono desumersi dalla planimetria allegata A,
- limitazione di alcune tipologie di attività o di costruzione (pericoli), la cui descrizione con relativa area di influenza è indicata nell'allegato elaborato B.

2. Vincoli sul territorio finalizzati ad introdurre livelli di tutela nelle aree limitrofe agli aeroporti per il rischio connesso con l'attività aerea.

Con il comma 5 dell'art. 707 il legislatore ha previsto che nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate dai Comuni le realizzazioni di nuove opere o nuove attività solo se compatibili con gli appositi piani di rischio adottati dai **Comuni** territorialmente competenti, nel rispetto del "Regolamento Enac per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti" (RCEA). E' inoltre disponibile sul sito della scrivente, nella sezione normativa, la Circolare APT 33 che fornisce indicazioni sulle procedure e le modalità da seguire nella redazione e presentazione all'Enac dei piani di rischio.

Da quanto risulta agli atti della scrivente codesto Comune non ha ancora provveduto alla presentazione del Piano di Rischio e quindi, al momento, non può autorizzare nuove opere ed attività nelle zone interessate dall'impronta delle aree di tutela del piano stesso.

Sempre in tema di tutela del territorio l'art. 715 del Codice della Navigazione prevede che Enac individui gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione del rischio generata dall'attività di volo e che i Comuni interessati debbano tenere conto, dei risultati di tale valutazione, nella propria attività di gestione e pianificazione del territorio.

L'ENAC, ha sviluppato e validato la propria metodologia di calcolo con la quale effettuare la valutazione del rischio, definita sulla base delle indicazioni fornite in materia dall'ICAO, ed ha pubblicato sul proprio sito internet, nella sezione normativa

– disposizioni tecniche, la relativa "Policy di attuazione dell'art 715 del Codice della Navigazione".

La valutazione del rischio sull'aeroporto di Linate è già stata effettuata e l'ENAC ha avvierà a brevissimo termine, come previsto nella sopra citata policy di attuazione, la fase di concertazione, con i Comuni interessati, per i vincoli da imporre sul territorio.

Alla luce di quanto sopra, in relazione a quanto evidenziato per quanto concerne le prescrizioni del comma 5 dell'art. 707 del Codice della Navigazione, in considerazione dell'assenza del piano di rischio che deve essere adottato da parte di Codesto Comune e sottoposto alla approvazione di ENAC, ad oggi lo scrivente non può che esprimere parere interlocutorio negativo a riguardo del documento di cui in oggetto.

Distinti saluti

Il Direttore Centrale

ing. Alessandro Cardì

